



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO GENERALE PER LA
GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del
Comune di PESSANO CON BORNAGO
dal giorno 22/12/10 al giorno 6/01/11
registrato al n° 528 del registro
pubblicazioni.



IL MESSO
Cluy

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	3
ART. 1 – FINALITA’ E CONTENUTO.....	3
ART.2 – LIMITI ALLA POTESTA’ REGOLAMENTARE.....	3
ART. 3 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE.....	3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI.....	4
ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	4
ART. 6 – AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	4
ART. 7 - RESPONSABILE DELLE ENTRATE.....	5
ART. 8 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA.....	5
ART. 9 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.....	6
ART. 10 – MISURE RELATIVE AI VERSAMENTI.....	6
ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI.....	6
ART. 12 – COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI TRIBUTARI.....	7
ART.13 – TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	7
ART. 14 - SANZIONI TRIBUTARIE.....	7
ART. 15 - ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONTROLLO.....	8
ART. 16 - RAPPORTI ESAURITI.....	8
CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ART. 18 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 19 – COMPETENZA.....	9
ART. 20 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ART. 21 – PROCEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO.....	10
ART. 22 – PROCEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	10
ART. 23 – INVITO A COMPARIRE PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10
ART. 24 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	11
ART. 25 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE CON ADESIONE.....	11
ART. 26 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	11
ART. 27 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	12
CAPO III – NORME FINALI	12
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in riferimento al dettato normativo della parte II del suddetto decreto, ed in attuazione a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente regolamento comunale di contabilità di questo Ente.
2. La disciplina regolamentare ha come scopo:
 - a) la riduzione degli adempimenti in capo ai Cittadini;
 - b) l'ottimizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento;
 - d) l'individuazione delle competenze e delle responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - e) il potenziamento della capacità di controllo e di verifica;
 - f) l'attuazione di una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dagli ulteriori specifici regolamenti comunali vigenti.

ART.2 – LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può adottare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono le seguenti:
 - a) i tributi comunali;
 - b) le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori;
 - c) le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificatamente indicati dalla legge, le modalità di verifica e di controllo delle posizioni contributive, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
3. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione di canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete alla Giunta Comunale, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla Legge.
2. E' di competenza del Consiglio Comunale, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione dell'aliquota I.C.I
3. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di Entrate.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta al Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni.
2. La determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse a istanza degli interessati o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare specifica, possono essere applicate direttamente dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 - AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.
2. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, così come previsto dal capo II del presente Regolamento.
3. In materia di conciliazione giudiziale si applica il disposto del D.lgs 31 dicembre 1992, n.546, e s.m.i.

ART. 7 - RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie, i funzionari responsabili dei capitoli di bilancio affidati dal piano esecutivo di gestione.
2. Spettano al responsabile delle entrate di cui al comma 1 tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, della indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate di carattere tributario è riservata al Funzionario Responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione di Giunta Comunale. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
5. Sono di competenza del Funzionario responsabile tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario.

ART. 8 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione ordinaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I Funzionari Responsabili appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione ordinaria delle entrate di loro competenza.
3. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
4. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il funzionario responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
6. Compete al funzionario responsabile del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate tributarie, qualora le stesse vengano rimosse ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà. Per le altre entrate la

competenza è del Responsabile dell'entrata di cui all'articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.

ART. 9 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, la riscossione volontaria dei tributi può avvenire utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b. tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c. tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d. tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Quanto indicato al comma 1 è integrato dalle disposizioni dei singoli regolamenti attuativi dei tributi comunali.
3. Nel caso di versamenti a seguito di accertamenti e liquidazioni, si rimanda a quanto previsto dai regolamenti comunali per l'applicazione dei diversi tributi.
4. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza degli estremi necessari per effettuare i versamenti.

ART. 10 – MISURE RELATIVE AI VERSAMENTI

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, e dai regolamenti attuativi delle singole entrate.
2. Il funzionario responsabile del tributo, e quello delle altre entrate, possono eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento dilazionato fino a 8 rate, di pari importo, nel termine massimo di 24 mesi elevabile a 36 mesi se superiore a euro 51.000 delle somme da riscuotere.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.
4. La competenza a deliberare circa le modalità di rateizzazione è della Giunta Comunale. Tale competenza è residuale rispetto a quanto già stabilito nei singoli regolamenti delle entrate.
5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;

c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, attestate dal funzionario dei servizi sociali.

ART. 12 – COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI TRIBUTARI

1. Il contribuente può compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. Il responsabile del tributo, con apposito provvedimento motivato, dispone la compensazione crediti/debiti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti:
 - a) il credito può essere compensato solo se esiste un provvedimento di riconoscimento dello stesso dal quale emerga che il credito medesimo sia certo, liquido ed esigibile;
 - b) il provvedimento del responsabile deve contenere tassativamente i seguenti elementi minimi:
 - la natura del credito e del debito;
 - l'ammontare delle somme oggetto di compensazione.

ART.13 – TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento motivato, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Tale atto deve contenere tassativamente i seguenti elementi minimi:
 - a) l'entrata oggetto di transazione;
 - b) l'origine del debito e i principi giuridici su cui si fonda la pretesa dell'Ente;
 - c) gli elementi oggetto transazione;
 - d) le motivazioni della transazione;
 - e) le somme pretese dall'Ente;
 - f) le somme dovute a seguito della transazione;
 - g) l'eventuale rateizzazione delle somme dovute.
 - h) il calcolo circa la convenienza economica alla transazione per l'Ente.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti sono posti i seguenti obblighi a carico del responsabile del servizio che attua la transazione:
 - a) per importi di transazione fino a euro 5.000 può agire direttamente dando semplice comunicazione alla giunta comunale;
 - b) per importi di transazione da euro 5.000 a euro 51.000 può agire solo previo parere vincolante della giunta comunale;
 - c) per importi di transazione superiore a euro 51.000 può agire solo previo parere vincolante del consiglio comunale.

ART. 14 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. Nella commisurazione della sanzione si deve aver riguardo ai seguenti criteri:
 - a) alla gravità della violazione commessa;
 - b) al comportamento posto in essere dal trasgressore e all'opera dallo stesso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze;

- c) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d) alla personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- e) all'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- f) all'applicazione della norma più favorevole al contribuente (favor rei) nel caso di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione che la prevede;

2. L'irrogazione della sanzione compete al funzionario responsabile della gestione del tributo.

ART. 15 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata, per come individuato all'articolo 7, il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e da regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Salvo non diversamente disposto da uno specifico Progetto di Intervento Finalizzato, il coordinamento di tutto il personale impiegato nelle attività di controllo e di verifica compete al responsabile anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile – prima della emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il funzionario responsabile, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuati nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - RAPPORTI ESAURITI

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole tra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, ed al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza che prevenga e riduca il contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 18 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale dei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di accertamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 19 – COMPETENZA

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ART. 20 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 21 – PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante Notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 22 – PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 23 – INVITO A COMPARIRE PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 24 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione; tale atto deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 25 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE CON ADESIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale dilazionato fino a 8 rate, di pari importo, nel termine massimo di 24 mesi elevabile a 36 mesi se superiore a euro 51.000 delle somme da riscuotere.
4. Competente all'esame dell'istanza è il Responsabile dell'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate dovute per il tributo si applicherà un interesse di mora ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

ART. 26 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha
2. formato oggetto del procedimento.
3. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio.
4. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

5. Qualora l'adesione sia conseguente all'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento di perfezionamento della definizione.

ART. 27 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione dei tributi sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta o compilazione di richieste validamente formulate dall'Ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO III – NORME FINALI

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le variazioni ed integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 01.01.2011.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
5. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.